



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
76	16/09/2021	50	7	1

Oggetto:

Limitazione della Rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberi di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio e sospensione temporanea di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio. Modifiche ed integrazioni al DDR 68 del 2 settembre 2020.


Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 3C56F9183A5EC17BF02542F73DFDCB302C035718

Frontespizio Allegato : 2A16EC46DB46ED531C5A06525AF382E20A3685DC



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
76	16/09/2021	7	1

Oggetto:

Limitazione della Rivendicazione a IGP tipologia Falanghina degli esuberi di produzione del 20% della DOP Falanghina del Sannio e sospensione temporanea di iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo per la produzione del vino DOP Falanghina del Sannio. Modifiche ed integrazioni al DDR 68 del 2 settembre 2020.

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 68 del 2/09/2020 la Regione Campania ha, tra l'altro:

1. limitato, a decorrere dalla vendemmia 2020, la rivendicazione a vini IG Tipologia "Falanghina" dell'esubero di resa massimo del 20% della DO "Falanghina del Sannio";
2. sospeso temporaneamente l'iscrizione allo schedario viticolo – sezione idoneità, i vigneti atti a produrre i vini DOP "Falanghina del Sannio" a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino alle ripristinate condizioni di equilibrio del mercato;

PRESO ATTO che:

- con nota del 7 settembre 2021 trasmessa a mezzo PEC, il Consorzio di Tutela dei vini Sannio ha chiesto, limitatamente alle superfici vitate presenti nelle domande della misura Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti (RRV) o oggetto di richiesta di autorizzazione al reimpianto, antecedentemente al 2 settembre 2020, di eliminare la sospensione temporanea dell'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti atti a produrre vini DOP "Falanghina del Sannio" di cui al precedente punto 2;
- con medesima PEC del 7 settembre 2021 del Consorzio di Tutela Sannio, sono stati trasmessi i pareri positivi delle Organizzazioni professionali di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia di Benevento alla modifica del punto 2 del richiamato DDR n. 68 del 2/09/2020;

VISTI

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- la legge del 12 dicembre 2016 n. 238 - Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e nello specifico l'articolo 35 che consente ad un Consorzio di Tutela dei vini di cui all'articolo 41 della medesima legge, sentite le Organizzazioni professionali di categoria regionali, di limitare in annate climaticamente favorevoli, la destinazione dell'esubero massimo di resa del 20% della produzione del relativo vino DOP o di tipologie di vino a IG nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 39, comma 2 e di ripristinarle in caso di esigenze di equilibrio di mercato;

RAVVISATA la necessità:

- di continuare a prevedere, come chiesto dal Consorzio di Tutela dei vini Sannio, e ai sensi del punto 1 del DDR n. 68 del 02/09/2020, la sospensione della rivendicazione a vini IG Tipologia "Falanghina" dell'esubero di produzione di resa massima del 20% della DO "Falanghina del Sannio", fino al ripristino delle condizioni di equilibrio dei mercati da comunicare a cura del Consorzio di Tutela Sannio,
- di continuare a limitare, ai sensi del punto 2 del DDR 68/2020, l'iscrizione allo schedario viticolo - sezione idoneità - dei vigneti atti a produrre vini DOP "Falanghina del Sannio", ad eccezione dei vigneti per i quali è stata richiesta, antecedentemente al 2 settembre 2020, autorizzazione al reimpianto o che sono oggetto di domanda di Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM vino, che comunque hanno completato i lavori di estirpazione delle superfici vitate interessate ed abbiano comunicato all'STP l'avvenuta estirpazione entro il 2 settembre 2020.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 50.07.01

DECRETA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di continuare a mantenere, ai sensi del punto 1 del DDR n. 68 del 02/09/2020, la sospensione della rivendicazione, per vini IG Tipologia “Falanghina”, dell’esubero di produzione di resa massima del 20% della DO “Falanghina del Sannio”, fino al ripristino delle condizioni di equilibrio dei mercati da comunicare a cura del Consorzio di Tutela Sannio;
- di continuare a limitare, ai sensi del punto 2 del DDR 68/2020, a decorrere dalla vendemmia 2020 e fino al ripristino delle condizioni di equilibrio del mercato, l’iscrizione allo schedario viticolo – sezione idoneità, dei vigneti atti a produrre i vini DOP “Falanghina del Sannio”, ad eccezione dei vigneti per i quali è stata richiesta, antecedentemente al 2 settembre 2020, autorizzazione al reimpianto o che sono oggetto di domanda di Ristrutturazione e riconversione vigneti dell’OCM vino, che comunque hanno completato i lavori di estirpazione delle superfici vitate interessate ed abbiano comunicato all’STP l’avvenuta estirpazione entro il 2 settembre 2020;
- di confermare le altre limitazioni e/o prescrizioni riportate nel DDR n. 68 del 2 settembre 2020;
- di pubblicare il presente provvedimento nella sotto-sezione “Regione Casa di Vetro” del sito internet della regione Campania, ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017".
- di inviare, per quanto di competenza, copia del presente decreto, a:
 - Assessore Agricoltura;
 - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali;
 - AGEA;
 - UOD della Direzione Generale 50 07 STP di Benevento interessata e UOD 500706 per la pubblicazione sul sito web della Regione;
 - all’ICQRF di Napoli;
 - all’Organismo di controllo dei vini DOP e vini IG della Campania “Agroqualità”;
 - al BURC per la pubblicazione;

- firmato – Ansanelli.